

# **Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici**

## **INDICE**

[Art. 1 - Oggetto](#)

## **PARTE I - INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO -ASSISTENZIALI**

[Art. 2 - Finalità](#)

[Art. 3 - Destinatari](#)

[Art. 4 - Contenuto](#)

[Art. 5 - Interventi diretti](#)

[Art. 6 - Interventi indiretti](#)

[Art. 6 bis](#)

[Art. 7 - Requisiti](#)

[Art. 8 - Reddito minimo vitale individuale](#)

[Art. 9 - Modalità](#)

[Art.10 - Interventi di emergenza](#)

[Art. 11 - Parenti tenuti per legge agli alimenti](#)

[Art. 11 bis](#)

## **PARTE II - INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE**

[Art. 12 - Finalità e contenuto](#)

[Art. 13 - Destinatari](#)

[Art. 14](#)

[Art. 15 - Criteri di valutazione](#)

## **PARTE III - NORME FINALI**

[Art. 16 - Informazione](#)

[Art. 18 - Accertamenti d'ufficio](#)

[Art. 19 - Pubblicità del regolamento](#)

[Art. 20 - Entrata in vigore](#)

## **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali ai quali l'Amministrazione, dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, con sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Sono fatte salve, peraltro, le norme contenute negli speciali regolamenti che disciplinano particolari tipi di interventi del Comune a favore di persone o enti pubblici e privati.

## **PARTE I - INTERVENTI CON FINALITA' SOCIO -ASSISTENZIALI**

### **Art. 2 - Finalità**

Gli interventi nel campo socio-assistenziale sono informati ai seguenti principi:

- a) rispetto della persona e della sua dignità;
- b) rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- e) prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale e collettiva;
- d) superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- e) rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, familiari relazionali e sociali della persona.

### **Art. 3 - Destinatari**

Gli interventi sono rivolti alle persone residenti nel territorio comunale. Possono essere estesi anche alle persone che si trovino occasionalmente nel territorio per il tempo necessario a superare l'emergenza ovvero per consentire il rientro nel territorio di tenenza.

### **Art. 4 - Contenuto**

Gli interventi si distinguono in:  
- Interventi diretti, volti a dare una soluzione immediata o nel tempo a situazioni di bisogno non mentalmente sanabili;  
- Interventi indiretti, volti a fronteggiare particolari situazioni di bisogno o disagio, favorendo l'adozione di idonee strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse.  
Di norma l'intervento indiretto è preferito a quello diretto.

### **Art 5 - Interventi diretti**

Gli interventi diretti si distinguono in:

- ordinari, con carattere continuativo, a tempo determinato o indeterminato, miranti ad integrare un reddito insufficiente o momentaneamente interrotto;
- straordinari, con carattere "una tantum", volti a sanare situazioni di indigenza pressante e contingente.

## **Art. 6 - Interventi indiretti**

Gli interventi indiretti si realizzano attraverso l'assunzione diretta, parziale o totale, delle spese per l'accesso a strutture, servizi, prestazioni, beni e risorse, ovvero, mediante erogazione di somme espressamente finalizzate alla copertura, totale o parziale, delle spese predette.

## **Art. 6 bis**

La Giunta Municipale, si riserva la facoltà di decidere sulla concessione di contributi a richiedenti in possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente regolamento sulla base di elementi oggettivi e soggettivi (del richiedente e nucleo familiare) e delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

## **Art. 7 - Requisiti**

Per accedere agli interventi assistenziali, di norma, è richiesto che ciascun beneficiario non abbia un reddito superiore al "reddito minimo vitale individuale" di cui all'articolo seguente.  
In caso di particolare e motivata significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi generali e/o individuali perseguiti dal Comune si può prescindere dal requisito reddituale.

## **Art. 8 - Reddito minimo vitale individuale**

Il reddito minimo vitale individuale è determinato in L. – 6.800.000 - annue.  
Per calcolare tale reddito si prendono in considerazione tutti i redditi lordi, compresi quelli per i quali non sussiste l'obbligo della denuncia fiscale, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno precedente quello in corso.  
Da tale reddito si detraggono:  
- le spese documentate per il canone di locazione dell'abitazione;  
- una quota fissa di L. 500.000 per ogni componente il nucleo familiare per il quale sussiste l'obbligo del mantenimento (familiari a carico);  
Il reddito così risultante viene diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare.  
L'importo del reddito minimo vitale individuale è rideterminato dalla Giunta comunale all'inizio di ogni anno secondo gli scatti della contingenza.

## **Art 9 - Modalità**

Le domande o le proposte di intervento opportunamente motivate e documentate, in particolare ai fini della dimostrazione del requisito reddituale, istruite dall'ufficio di Segreteria sono sottoposte alla Giunta comunale che decide.

La determinazione della Giunta deve essere adottata entro 30 giorni dall'inizio del procedimento e deve dare atto dell'osservanza dei criteri e modalità stabiliti dal presente regolamento.

## **Art.10 - Interventi di emergenza**

Per fronteggiare situazioni di evidente e pressante bisogno, il Sindaco può autorizzare, anche in via preventiva, l'erogazione, tramite l'economista comunale, di somme non superiori a L. 500.000.

## **Art. 11 - Parenti tenuti per legge agli alimenti**

La giunta e gli operatori comunali debbono sempre tener conto degli obblighi posti dalla legge a carico

dei congiunti, prendendo al riguardo ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei congiunti stessi verso il richiedente l'assistenza, sia sul punto materiale che su quello finanziario.

Nel caso in cui i congiunti rifiutino, per ragioni soggettive, di rispettare l'obbligo di legge e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente erogata, salva e riservata la facoltà del Comune di rivelarsi ai sensi di Legge.

Non verrà erogata l'assistenza nel caso in cui il richiedente rifiuti di interpellare, direttamente o indirettamente, i propri congiunti tenuti all'obbligo degli alimenti.

#### **Art. 11 bis**

Prima di procedere alla concessione dei contributi di cui agli art. 5 e 6 la G.M. esamina dettagliatamente la situazione economica e reddituale del richiedente e può procedere all'iscrizione d'ipoteca legale qualora il richiedente pur avendo un reddito minimo, abbia beni immobili sui quali l'Amministrazione possa rivelarsi dopo la sua morte. Qualora il richiedente sia in attesa di concessione di pensione, che gli permetta di provvedere direttamente al proprio sostentamento, il Comune anticipa le somme necessarie salvo rimborso al momento dell'erogazione degli arretrati di pensione. Al richiedente la G.M. chiederà prima della cessione dei contributi, la sottoscrizione di apposita dichiarazione d'impegno alla restituzione delle somme anticipate, con ogni tipo di pensione percepita o qualora in possesso di beni immobili all'autorizzazione di iscrizione di ipoteca legale su tali beni.

### **PARTE II - INTERVENTI ED EROGAZIONI VARIE PER ATTIVITA' E/O INIZIATIVE**

#### **Art. 12 - Finalità e contenuto**

Gli interventi di qualsiasi natura, diversi da quelli previsti nella parte I° del presente regolamento, che comportano l'attribuzione di benefici finanziari e/o vantaggi economici, devono essere informati al principio dello sviluppo economico e sociale della comunità amministrativa e della valorizzazione del territorio.

I benefici finanziari consistono nella erogazione di somme di denaro vincolate alla realizzazione delle attività e/o iniziative per le quali sono assegnate.

Le attribuzioni dei vantaggi economici consistono nella concessione gratuita o a prezzo ridotto, di beni e servizi comunali incluse anche le prestazioni professionali di dipendenti comunali.

#### **Art. 13 - Destinatari**

Possono beneficiare degli interventi le persone singole ed associate, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, ecc. a sostegno delle proprie attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e/o manifestazioni di interesse civico, culturale, ambientalistico, turistico, sportivo ecc.

#### **Art. 14**

Le domande e le proposte, opportunamente motivate, documentate e corredate:

- a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
- b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
- c) dalla specificazione dei beni richiesti al Comune e/o ad altri Enti, sono istruite dall'ufficio Segreteria e sottoposte alla Giunta comunale che decide.

La determinazione della giunta, in ordine alle domande e proposte di cui al primo comma, deve essere adottata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o proposta.

In ogni caso le decisioni della Giunta devono dare atto dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 15 - Criteri di valutazione**

Nell'esame delle domande e proposte di intervento si deve tener conto dei seguenti elementi di valutazione delle attività, iniziative, ecc., cui le domande e proposte stesse si riferiscono:

- rilevanza sociale ed economica;
- valorizzazione della realtà locale;
- rilevanza tradizionale e territoriale;
- progetto - preventivo e/o consuntivo;

Nel caso di domande o proposte d'intervento concomitanti e che abbiano una pari valutazione degli elementi sopra elencati, costituisce motivo di priorità la residenza del richiedente nel territorio comunale.

## **PARTE III - NORME FINALI**

### **Art. 16 - Informazione**

Al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità di accesso e sugli interventi erogati mediante pubblicazione degli atti relativi all'albo pretorio.

### **Art. 18 - Accertamenti d'ufficio**

Il responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'Amministrazione comunale o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

### **Art. 19 - Pubblicità del regolamento**

Il presente regolamento viene tenuto esposto permanentemente presso l'Albo Pretorio in libera visione al pubblico.

### **Art. 20 - Entrata in vigore**

Il Presente regolamento entra in vigore il 09/05/1991.